POLIZZA RC INQUINAMENTO

La presente polizza è stipulata tra

ASST MONZA
Via G. Pergolesi 33 – 20090 Monza
P.IVA 09314290967

e

La Società/Impresa Assicuratrice
…….

DECORRENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 10.09.2018

SCADENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 10.09.2019 senza tacito rinnovo

Premio Imponibile **Imposte** **Premio Totale**

Euro **Euro Euro**

SCHEDA DI POLIZZA

1.	**<u>Società/Assicuratori:</u>** La Compagnia……..
2.	**<u>Contraente ed Assicurato:</u>** ASST MONZA
3.	**<u>Periodo di Assicurazione:</u>** Durata del contratto: **3.1** dalle 24.00 ore del 10.09.2018 **3.2** alle 24.00 ore del 10.09.2019
4.	**4.1** **<u>Massimale per ciascun Sinistro e per anno:</u>** Euro 1.550.000,00 **4.2** **<u>Sottolimite Sezione 2 – Danno Ambientale:</u>** Euro 1.550.000,00 **4.3** **<u>Sottolimite Sezione 2 – Interventi di bonifica interni allo stabilimento:</u>** Euro 155.000,00
5.	**<u>Scoperto per sinistro:</u>** 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 15.500,00 ed il massimo di Euro 77.500,00
6.	**<u>Data di retroattività :</u>** 10.09.1993
7.	**<u>Premio non soggetto a regolazione</u>**
8.	**<u>Garanzie opzionali (operanti solo se espressamente richiamate: indicare SI/NO)</u>** **Garanzia A – Amianto** **NO** **Garanzia B – Beni all'interno dello stabilimento assicurato** **NO** **Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi Meccanici presso Terzi** **NO** **Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose** **NO**

Data **Il Contraente**

…… ……..

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Gestione di complessi ospedalieri (n. 2 insediamenti) e relative unità produttive territoriali:

- OSPEDALE VECCHIO: Via Solferino,16 MONZA
- OSPEDALE NUOVO: Via Pergolesi,33 MONZA
- Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA EX CRT) Via Santa Margherita,30 BRUGHERIO
- Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM) Via Santa Margherita,30 BRUGHERIO
- Centro Diurno (CD)Via Santa Margherita,30 BRUGHERIO
- Centro Psico Sociale (CPS) Via Aliprandi,23 MONZA-
- Ambulatorio Psichiatrico Via Santa Margherita ,30 BRUGHERIO
- Centro Diurno (CD)Via Giordano,9 MONZA
- Casa Alloggio Via Giordano,9 MONZA

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1) Si conviene che, per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate movimentate in elementi interrati, di età superiore ai 15 anni per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano dotati di sistemi di contenimento ,il massimo esborso della Società non potrà essere superiore al 20% del massimale assicurato entro il limite indicato net frontespizio.

2) A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione ,Art. 2.3 il termine previsto per il pagamento del premio s'intende elevato a 30 giorni.

3) A deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione, Art. 2.18 e a modifica di quanto indicato in scheda di polizza il presente contratto NON è soggetto a tacito rinnovo e pertanto alla scadenza del 10/09/2019 s'intende automaticamente annullato.

Definizioni comuni a tutte le sezioni

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il Contratto di assicurazione.
Bonifica	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana
Condizioni originarie	Le condizioni delle Risorse Naturali dei Servizi Naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
Contraente	Il soggetto che stipula I 'Assicurazione.
Danno Ambientale	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali.
Elemento interrato	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
Franchigia	Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Inquinamento	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove I 'Assicurato svolge la sua attività.
Interventi di Bonifica	Ogni intervento di messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post Bonifica , nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio.
Massimale	La somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di Assicurazione.
Matrici ambientali	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

Messa in sicurezza d'emergenza	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedire il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
Messa in sicurezza permanente	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.
Periodo di assicurazione	Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui I 'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
Polizza	II documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Prestatori di Lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle nonne di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.
Ripristino post Bonifica	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.
Ripristino del Danno Ambientale	Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale: .Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie; .Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alterativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali; . Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.

Risorse Naturali	.le specie e gli habitat naturali protetti dalle v1gente normativa nazionale e comunitaria; . le acque superficiali, sotterranee e costiere; .il suolo e sottosuolo.
Scoperto	Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Servizi naturali	Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
Società	L'impresa assicuratrice.
Spese	Le spese effettivamente sostenute.
Stabilimento	Il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

1. GARANZIA BASE

1.1 SEZIONE PRIMA - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

- "Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione.

1.1.1 Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di case trovantisi all'esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento .

Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di Assicurazione.

I SINISTRI

Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sona a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro un limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi tetto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

1.2 SEZIONE SECONDA ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI AMBIENTALE BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

- "Sinistro": l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione
Fermo quanto previsto dall'Art 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato:

a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 4.2 della scheda di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nel termini previsti dall'Art. 2.12.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.
La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato , di concedere anticipi sulle Spese.

Art. 1.2.2 - Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
II rimborso delle Spese per gli interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimite pari all'importo indicato al punto 4.3 della Scheda di Polizza da intendersi compreso nel massimale stesso e non in aggiunta ad esso.
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.

Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione
L 'Assicurazione e prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla Legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l'inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, La Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da Lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Cav.).
Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicarti per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art.2.3 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.
l Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società e tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successiva alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso

Art. 2.7 - Limiti di Risarcimento
II Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e che indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificarsi in uno stesso Periodo di Assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto -Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato lo Scoperto o la Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro come indicato nella scheda di Polizza.

Relativamente alle Garanzie Opzionali se non diversamente indicato sulla scheda di Polizza opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona L'inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese 'sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatti degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro tre (3) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L 'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Slnistro

L 'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

a. la corrispondenza tra l' Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di "Messa in sicurezza a d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;

d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l' ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro,·
e. i documenti , le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, "Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino de/ Danno Ambienta/e richiesti dalla Legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 2.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.2.15 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione , esecuzione e risoluzione, e competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge
La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana alla quale si fa rinvio per rutto quanto non è diversamente regolato.

Art. 2.17 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea. a condizione che gli eventi che hanno cagionato i Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.18 - Proroga dell'Assicurazione
La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di scadenza della Polizza.
Se l'Assicurazione e stipulata - ai sensi dell'art 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale pari all'1% per ogni annualità, a partire da due anni.
Il Premio esposto nella scheda di Polizza e già comprensivo della suddetta riduzione.
Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio , ha la facoltà di recedere dal contratto con il preavviso previsto nel suddetto articolo.

Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso e tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art 2.20 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte, sulla base di elementi variabili viene:

.anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il Premio minimo comunque dovuto;

. regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute indetti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contralto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

II Premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il Premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il Premio provvisorio minimo stabilito in Polizza.

b) In osservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del Premio, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 , comma 2. del Codice Civile.

Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva al1a comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali I 'Assicurato e tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art 2.21 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L 'Assicurato e tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
b) se l'Assicurato ha già in corso una procedura concorsuale.

Nel caso in cui alla precedente lettera b), la comunicazione alla Società potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito delta procedura concorsuale, abbia assunto i diritti egli oneri dell'Assicurato.

L 'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art 2.22 Frazionamento del Premio
Premesso che il Premio annuo e indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del: 2% semestrale -2,5% quadrimestrale -3% trimestrale .
In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

3. ESCLUSIONI

3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L 'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le spese:
a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, no11che di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f. causati da amianto;
g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione miliare, di invasione, salvo che I 'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
h. causati da sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche,·
i. i derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21
j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
o. causati da pozzi perdenti;

2) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

3.2.1 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
c) i prestatori di favore che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) Le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

3.2.2 - Esclusioni

a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

4. GARANZIE OPZIONALI

(Operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

4.1 GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione e prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione e prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.

4.2 GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei Limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione e estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento.

La presente estensione e prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.

4.3 GARANZIA C - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, la definizione di "inquinamento" si intende abrogata e sostituita dalla seguente :

"Inquinamento": ogni modificazione della normale composizione a stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostane scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;

<u>Oggetto della garanzia</u>

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera a) l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle sostanze e/o rifiuti e con i veicoli elencali nell'allegato OCS.

La presente estensione è prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicato nella scheda di Polizza.

L'art. 2.17 s'intende abrogate e così sostituito:
"L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute del territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea compresa la Svizzera."

4.4 GARANZIA D - COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera a) e lettera b), l'Assicurazione e estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, vendicatosi durante il trasporto, su Strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle sostanze con i rispettivi quantitativi annui indicate nell'allegato CMP.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.
La presente estensione e prestata con un sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di Polizza.